



CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

**REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
EFFETTUATO CON AUTOVETTURA**

ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 11/04/2002

ART. 1 – DEFINIZIONE DELL’ AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il Servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli art. 82 – 85 e 93 del D.L. N. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. N. 495 del 16 dicembre 1992, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato, per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24/07/1977, N. 616;
 - b) dalla legge 15/01/1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - c) dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada” e dal “Regolamento di esecuzione” di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
 - d) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antiinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente” (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993);
 - e) dal D.M. 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura” (G.U. n. 124 del 29 maggio 1993);
 - f) della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge Generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e s.m.i.,
 - g) dal D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;
 - h) dalle disposizioni del presente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

ART. 3 – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.
3. Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza in carta legale diretta al Sindaco, a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della L. 8.08.1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e di lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L. 21/92.
- 5.1 Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente della autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Nella domanda il titolare della ditta, od il legale rappresentante, dovrà impegnarsi:
 - a) ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;

- b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92 ovvero impegnarsi a conseguire la disponibilità.
7. Nella domanda il richiedente, o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare:
- luogo e data di nascita;
 - residenza ovvero domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale;
 - denominazione e/o ragione sociale della ditta;
 - sede dell'impresa;
 - partita iva;
 - di non essere titolare di licenza taxi.
8. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della normativa vigente relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero – membro della U.E. – residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c) dichiarazione sostitutiva di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento;
 - d) dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - e) dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - f) certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
9. In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:
- tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - gli amministratori, per ogni altro tipo di società.
10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
11. Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
- a) Statuto e atto costitutivo;
 - b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o corrispondente dichiarazione sostitutiva;
 - d) Iscrizione nel Registro Prefettizio delle Società Cooperative;
 - e) Elenco dei soci;
 - f) C.A.P. certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - g) Certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
13. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 – TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titoli preferenziali, per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nell'attività di noleggio con conducente e/o di taxi: **punti 1 per anno di anzianità;**
 - b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: **punti 0,30 ogni sei mesi;**
 - c) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: **punti 0,20 ogni sei mesi.**
 - B) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno 2 anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità fatti salvi i casi non imputabili all'interessato: **punti 1 ogni anno.**
2. L'Amministrazione comunale potrà tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque

fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda.

ART.5 – REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E ALTRE CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, dalla autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, i Comuni sono tenuti a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26.02.1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i.;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non sussistere, fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì cause di impedimento al rilascio della autorizzazione:
 - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, sia da parte del Comune che emette il bando, sia da parte di altri Comuni nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 6 – CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 28;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso

ART. 7 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle Amministrazioni Comunali nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il

cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso.

E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente ove eserciti con natante.

3. L'autorità Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro sessanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.

ART. 8 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. N. 21/92 conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 9 – DURATA DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha la durata normale di 5 (cinque) anni in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della L. 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12,13,14.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare ogni anno, entro il 31 Dicembre, dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo.

ART. 10 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora il possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà esser dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra.

ART. 11 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura di noleggio con conducente ha

l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabili.

ART. 12 – DIFFIDA E SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 24/95 con la sanzione amministrativa e pecuniaria da Euro 100 a Euro 500.

Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.

Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. I provvedimenti di sospensione viene adottato dal competente organo Comunale (ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 2000, del D.L.vo 20.09.93 e s.m.i.), sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivi art. 29. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio Prov.le M.C.T.C. per le incombenze di loro competenza.
4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 13 – REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione Comunale di esercizio viene revocata dal Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene svolta da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando l'autoveicolo da noleggio senza la prescritta autorizzazione sia stato adibito per esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada) fatto salvo nulla osta preventivo rilasciato dal Comune.
 - e) Quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad es. art. 21 del presente Regolamento);
 - f) Quando il titolare della autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) Quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativi al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - h) Quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - i) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che siano di fatto di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni l'una dall'altra.
4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate

nell'atto di revoca dell'autorizzazione.

5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C., per le incombenze di propria competenza (vedi ad es. revoca della carta di circolazione).

ART. 14 – DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) per il fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente ufficio Provinciale della M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

ART. 15 – SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In tutti i casi in cui sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla normativa vigente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione, del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 - b) la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, Ferrovie concesse o in gestione governativa nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
 - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
 - e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati nell'effettuazione di corse fuorilinea ai sensi degli art. 82 ed 87 del Codice delle strada.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 della L.R. 24/95 nonché del sindacato Provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

ART. 17 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI – VERIFICA E REVISIONE

1. Ai sensi dell'art. 12 della L.15/01/92 n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

3. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio taxi, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. N. 79 del 05.04.1993).
4. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 28 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio provinciale M.C.T.C. e da inviarsi altresì alla Provincia.
5. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 13.

ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 28. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti conformemente a quanto disposto dal D.M. Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

ART. 19 – TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato fra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti così come previsto dall'art. 13 della L.21/92.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 28 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
4. Qualora si riscontri che non vengono rispettate le tariffe, così come vidimate dall'autorità amministrativa competente, il Comune provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, la autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposto nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 21 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria; è facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L. 21/92 i servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prestazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in quanto nel Comune è esercitato il servizio di taxi.

6. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.
7. Il servizio di taxi ha comunque la precedenza dei varchi prospicienti i transiti dei passeggeri.
8. I Comuni fermo restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali, ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono nei suddetti ambiti derogare a quanto previsto dei commi 3,4,5.

ART. 22 – TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.
3. Il titolare dell'autorizzazione può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. A) del D. Lvo 285/92; però, se il numero dei veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare con successivo separato provvedimento, un congruo numero di autorizzazioni esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

ART. 23 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) Conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 - b) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 24 – DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato (anche durante i periodi di sosta);
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere a qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 25 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 26 – VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Provincie all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione Comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio sentita la Commissione Consultiva Provinciale.

ART. 27 – SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente Regolamento, alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 28 – COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. n. 21/92 e art. 3 della L.R. n. 24/95 così composta:
 - a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o ufficio, che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
 - e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed alla L. 21/92, agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.